SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 5 maggio 2020.

Modifica del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 5 maggio 2020 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il regolamento interno inserendo l'art. 91;

Decreta
l'inserimento dell'art. 91

«Art. 91.

Norma temporanea

1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per tutto il tempo della sua vigenza, il Comitato di Presidenza può autorizzare i singoli componenti del Consiglio superiore su loro richiesta a partecipare alle sedute dell'assemblea plenaria da remoto mediante collegamento telematico.

2. L'autorizzazione è concessa, in ragione delle misure di limitazione della libertà di circolazione imposte da atti normativi nazionali per prevenire la diffusione del contagio, ai componenti interessati da tali limitazioni ovvero che rappresentino di trovarsi in condizioni di elevato rischio epidemiologico dipendente da condizioni di salute personali o di familiari conviventi.

3. La partecipazione è attuata attraverso l'impiego di tecnologie informatiche tali da assicurare l'identificazione audiovisiva di ciascun partecipante e la possibilità di percezione diretta, visiva ed uditiva in tempo reale da parte di tutti i consiglieri di ogni fase della discussione, di tutti gli interventi e delle espressioni di voto. La partecipazione per via telematica, di cui è dato atto a verbale, è equiparata a quella in presenza ad ogni effetto e concorre alla validità delle deliberazioni. Quando uno o più consiglieri partecipa ad una seduta in collegamento da remoto, il voto di tutti i partecipanti è espresso sempre per appello nominale in ordine alfabetico previo sorteggio della lettera iniziale.

4. Ai consiglieri che partecipano da remoto l'ordine del giorno dei lavori è comunicato, secondo i termini ordinari previsti dal regolamento, attraverso l'invio del testo all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Eventuali emendamenti alle proposte sottoposte all'esame dell'assemblea plenaria sono inviati da parte dei proponenti, sempre a mezzo della posta elettronica istituzionale, all'Ufficio OdG del Consiglio, che ne cura l'immediata trasmissione a tutti i consiglieri. L'eventuale adesione agli emendamenti proposti può essere espressa con dichiarazione formale in video collegamento.

5. Per il medesimo periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è consentita la partecipazione da remoto ai lavori delle commissioni referenti e delle altre articolazioni consiliari collegiali, purchè sia garantita la completa conoscenza degli atti e la riservatezza delle sedute; il consigliere che partecipa da remoto garantisce che dalla sua postazione di collegamento nessun estraneo abbia percezione diretta dei lavori e dei documenti relativi. La registrazione delle sedute o della eventuale audizione di soggetti esterni, qualora sia necessaria, è effettuata unicamente su piattaforma e server di uso esclusivo del Consiglio superiore della magistratura.

6. A coloro che partecipano da remoto ai lavori dell'assemblea plenaria, delle commissioni referenti o di altre articolazioni consiliari collegiali è consentita la conoscenza degli atti di ciascun procedimento attraverso l'invio di copia informatica all'indirizzo istituzionale da parte della segreteria amministrativa competente, fermi restando gli obblighi di riservatezza o segretezza gravanti sui consiglieri, fatta eccezione per gli atti e i documenti custoditi presso la sezione disciplinare per i quali è prevista una apposita modalità d'accesso non derogabile.».

Dato a Roma, il 5 maggio 2020

MATTARELLA

Il Segretario generale: PIRACCINI

20A02506

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 aprile 2020.

Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme sul riordino della legislazione in materia portuale» e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la regola III/20 della Convenzione SOLAS, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti, che prevede l'obbligo di effettuare l'ispezione, la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio, per assicurarne la funzionalità e la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali;

Visto il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 recante «Requisiti per la manutenzione, la revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi»;

Visti gli emendamenti al Capitolo III della Convenzione SOLAS, come emendata, introdotti con la Risoluzione MSC.404(96) adottata dall'Organizzazione marittima internazionale *(International maritime organization - IMO)* il 19 maggio 2016, entrati in vigore dal 1° gennaio 2020;

Vista la Risoluzione MSC.402(96) adottata dall'IMO il 19 maggio 2016 recante *«Requirements for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear»,* entrata in vigore dal 1° gennaio 2020;

Tenuto conto che la distribuzione a livello mondiale degli Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana, in accordo al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, è ritenuta adeguata a soddisfare le richieste delle parti interessate così da assicurare la prospettata copertura globale dei servizi di manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a bordo delle navi nazionali;

Considerato che gli Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana già applicano procedure condivise - introdotte a livello IACS *(International association of classification societies)* - e contenute, oggi, all'interno dello standard IACS UR Z 17;

Considerati infine i contributi forniti dagli Organismi riconosciuti dall'Amministrazione italiana nell'ambito della discussione preliminare allo sviluppo ed al consolidamento del presente decreto dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali.

Art. 2.

Scopo

1. Il presente decreto definisce la disciplina intesa ad assicurare la conformità delle attività previste dalla regola III/20 della Convenzione SOLAS come emendata, ai requisiti stabiliti dall'IMO.

2. Per gli scopi di cui al precedente comma 1 la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a bordo delle navi elencate all'interno del precedente art. 1, è effettuata in accordo alla Risoluzione MSC.402(96).

3. Le attività quinquennali di cui al paragrafo 6.3 dell'annesso alla Risoluzione IMO MSC.402(96) sono effettuate alla presenza di un funzionario dell'Organismo riconosciuto, incaricato dell'esecuzione delle visite di sicurezza della nave.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, salvo ove diversamente indicato, i termini utilizzati hanno il seguente significato:

a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto VI Sicurezza della navigazione e marittima;

b) Autorità marittima: gli uffici marittimi in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del Codice della navigazione, retti da Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto;

c) Compagnia: l'armatore della nave o qualsiasi altra entità o persona, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, si siano dichiarati d'accordo a rilevare tutti gli obblighi e responsabilità imposte dal Codice ISM;

d) Costruttore: il costruttore dei dispositivi di salvataggio;

e) Dispositivo di salvataggio: l'imbarcazione di salvataggio ed i relativi sistemi di messa a mare, ivi compresi i dispositivi di sgancio, il battello di emergenza (rescue boat) nonché il battello di emergenza veloce (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa a mare e di sgancio (ivi inclusi i sistemi primari e secondari di messa a mare delle imbarcazioni a caduta libera), i dispositivi di ammaino e di sgancio della zattera autogonfiabile di tipo ammainabile;

f) Documento di approvazione: attestazione rilasciata dall'Organismo riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, in conformità allo standard procedurale IACS UR Z17;

g) Fornitore di servizio:

ditta autorizzata in accordo al successivo art. 4, ad effettuare le attività di manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio;

il costruttore del dispositivo di salvataggio, autorizzato in accordo al successivo art. 4, quando svolge le attività di cui al presente decreto; ovvero

la compagnia, autorizzata in accordo al successivo art. 4, quando svolge le attività di cui al presente decreto ad esclusione delle attività di cui al paragrafo 6.3 dell'annesso alla Risoluzione IMO MSC.402(96);

h) Marca e tipo del dispositivo di salvataggio: denominazione del produttore dell'equipaggiamento affiancato al modello di riferimento o ad una specifica serie nei casi in cui non vi sia differenza nelle attività di manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione del dispositivo di salvataggio;

i) Organismo riconosciuto: un organismo delegato dall'Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 104/2011, per l'esecuzione delle verifiche prodromiche al rilascio o convalida o rinnovo della certificazione di sicurezza della nave in esame.

Art. 4.

Autorizzazione del fornitore di servizio

1. La manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione sui dispositivi di salvataggio - previste dai paragrafi 4.2 e 4.3 della Risoluzione IMO MSC.402(96) - sono effettuati da un fornitore di servizio autorizzato da un Organismo riconosciuto, in accordo alle norme stabilite al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire le attività di cui al precedente comma, il fornitore di servizio richiede ed ottiene l'approvazione da un Organismo riconosciuto attestante la conformità ai requisiti della Risoluzione MSC.402(96) attraverso l'applicazione dello standard procedurale IACS UR Z17.

3. L'autorizzazione consiste nel «documento di approvazione» emesso da un Organismo riconosciuto, in data successiva all'entrata in vigore, del presente decreto recante l'annotazione che l'Organismo agisce in nome e per conto dello Stato di bandiera della nave e che contenga una lista di marchi e tipi di dispositivi di salvataggio per cui un fornitore di servizio può effettuare le attività di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'approvazione ha una validità di anni tre dalla data del suo rilascio.

Art. 5.

Obblighi informativi da parte
dell'Organismo riconosciuto

1. Gli Organismi riconosciuti, in occasione di ogni rilascio o rinnovo del «documento di approvazione», ne inviano copia all'Amministrazione.

2. Gli Organismi riconosciuti comunicano, altresì, all'Amministrazione il rifiuto, la limitazione, la restrizione, la sospensione o il ritiro di un'approvazione rilasciata.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia per ditte autorizzate
in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010

1. Le ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero di una proroga, continuano ad operare sino alla loro scadenza.

2. Entro e non oltre un anno dalla vigenza del presente decreto, le ditte di cui al precedente comma 1, devono essere autorizzate a norma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Fornitore di servizio non in possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente decreto

1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all'art. 4 del presente decreto, non sia in grado di intervenire ovvero nei casi in cui il costruttore non sia più esistente o non possa fornire assistenza tecnica, la Compagnia può richiedere all'Amministrazione che l'intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non approvato.

2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzerà istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione e marittima, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma anche via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it dando evidenza documentale dell'impossibilità di intervento da parte di un fornitore di servizio autorizzato e richiedendo l'autorizzazione ad avvalersi di un fornitore di servizio non approvato, per l'esecuzione di un intervento tecnico a bordo. La domanda dovrà contenere marca e tipo del dispositivo di salvataggio in esame e la natura dell'intervento da effettuarsi (es. esame annuale e prova funzionale oppure esame quinquennale e prova funzionale ecc.).

3. L'Amministrazione, d'intesa con l'Organismo riconosciuto, a seguito di valutazione da eseguirsi caso per caso anche sulla base di precedenti autorizzazioni e/o di dimostrata e duratura esperienza nella manutenzione ed ispezione della tipologia di dispositivo in esame, rilascerà una specifica autorizzazione ad eseguire l'intervento tecnico a bordo. Il relativo rapporto dovrà recare il timbro dell'Organismo intervenuto, unitamente al nome, al cognome ed alla firma del funzionario che ha seguito l'intervento.

Art. 8.

Monitoraggio degli Organismi riconosciuti
ai fini dell'autorizzazione del fornitore di servizio

1. Il monitoraggio sull'attività autorizzativa dell'Organismo riconosciuto è eseguito, da personale dell'Amministrazione, con periodicità non superiore a quattro anni.

2. Ai fini del monitoraggio di cui al precedente comma, l'Amministrazione ha facoltà di disporre una verifica occasionale presso una o più sedi del fornitore di servizio e/o dell'Organismo riconosciuto ovvero partecipare, in accompagnamento, alle attività di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore
e disposizioni abrogative

1. Il presente decreto, unitamente al suo allegato, entra in vigore il giorno, il mese e l'anno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 è abrogato.

Roma, 21 aprile 2020

Il Comandante generale: PETTORINO

Articolo 6, comma 1 del decreto dirigenziale n. 321/2020.

- Lista delle ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero di una valida proroga della medesima.

N.	Nome ditta	Indirizzo sede legale	Sedi autorizzate	E-mail
01	**BC SERVICE GROUP**	13181 NW 43rd Ave Miami Florida U.S.A.	• BC Service Europe s.r.l. Via Al Molo Giano 16128 Genova Italia • Bianchi & Cecchi Service LLC 13181 NW 43rd Avenue 33054 Miami U.S.A. • BC Ship Technical Service (Shanghai) Co. Ltd. Room 4-110 No. 2351 of west of Changjiang Road Baoshan District Shangai China Bianchi & Cecchi Service Singapore Pte. Ltd. 16, Stanley Street Singapore	bcserviceeurope@legalmail.it
02	**BG SAFE S.r.l.**	Via delle Cateratte n. 92 Livorno Italia	BG SAFE s.r.l. Via delle Cateratte n. 92 Livorno Italia	bgsafe@legalmail.it
03	**BRINMAR GROUP s.r.l.**	Strada Piccoli n. 33 Brindisi Italia	BRIN-MAR ENGINEERING s.r.l. Strada Piccoli n. 22 72100 Brindisi Italia	brinmargroup@pec.it
04	**DELMAR SAFETY B.V.**	Mandenmakerstraat 84 3194 D Hoogvliet Rotterdam The Netherlands	DELMAR SAFETY B.V. Mandenmakerstraat 84 3194 DG Hoogvliet Rotterdam The Netherlands	arda@delmarsafety.com

05	**HYTEK A/S**	Virkelystvej 6, DK-9870 Sindal Denmark	• HYTEK A/S (legal site), Virkelystvej 6 DK-9870 Sindal Denmark • HYTEK A/S (operational site) Knoten 7 9900 Frederikshavn Denmark	ian@hytek.dk
06	**M.A.R. s.r.l.**	Via Calice n. 54 17024 Finale Ligure (SV) Italia	MAR s.r.l. Via Calice n. 54 17024 Finale Ligure (SV) Italia	info@pec.marsrlitalia.com
07	**NAVALIMPIANTI S.p.A.**	Salita Guardia n. 60/A Genova	• NAVALIMPIANTI S.P.A. Salita Guardia n. 60A 16014 Ceranesi (GE) Italia. • NAVALIMPIANTI SINGAPORE PTE LTD, 50 Tuas Avenue 11 #02-19 Tuas Lot 639107 Singapore • NAVALIMPIANTI USA, 920 NW 10th Avenue 33311 Fort Lauderdale U.S.A. • TECNIMPIANTI S.P.A, Strada Consortile Fiume Torto Frazione Z.I. 90018 Termini Imerese (PA) Italia • ITALIA TECNIMPIANTI ANTWERP Oud Arenberg, 84 9130 Kieldrecht Belgium	navalimpianti@pec.it
08	**NAVIGATION'S s.r.l.**	Via G. M. Adami n. 7 91026 Mazara del Vallo (TP) Italia	• NAVIGATION'S s.r.l. SS 115 Km 76.600, int. 1 C.da Buttafuoco 91021 Campobello di Mazara (TP) Italia • NAVIGATION'S s.r.l.	navigationssrl@pec.it

			Via Maurizio Busnengo n. 12 00053 Civitavecchia (RM) Italia • NAVIGATION'S s.r.l. Via Profania Statale n. 18 89015 Palmi (RC) Italia	
09	**PALFINGER MARINE AS**	Seimsvegen 116 Seimsfoss Norway	• PALFINGER MARINE UK Ltd Mumby Road, Gosport, PO12 1AE United Kingdom • PALFINGER MARINE THE NETHERLAND BV Havenstraat 118 Schiedam The Netherlands • PALFINGER MARINE DENMARK AS Emil Neckelmanns Vej 15 K 5220 Odense SO Denmark • PALFINGER MARINE NETHERLANDS BV (Dubai branch), Office n. 701, 6WB, DMC Main building, Dubai Maritime City Dubai U.A.E. • PALFINGER MARINE NETHERLANDS BV (Czech Republic branch), Palackého 1138/14, 274 01 Slaný Czech Republic • HARDING SAFETY SPAIN P.O. Box 9 11550 Chipiona Spain • PALFINGER MARINE GERMANY GmbH Kaddenbusch 3, 25578 Dageling	palfingermarine_italy@pec.it

			Germany • PALFINGER MARINE ITALY s.r.l. Via delle Cateratte n. 92 int. 4 57122 Livorno Italia	
10	**SURVITEC SURVIVAL CRAFT Ltd COMPANY**	Findon Shore Aberdeen United Kingdom	SURVITEC SURVIVAL CRAFT Ltd COMPANY Findon Shore Aberdeen United Kingdom	paul.watkins@survitecgroup.com
11	**SURVIVAL SYSTEM INTERNATIONAL UK Ltd**	Great Yarmouth Norfolk Viking Road, Gapton Hall Industrial State United Kingdom	SSI UK Ltd Viking Rd Great Yarmouth NR31 0NU Norfolk United Kingdom	claire.gutteridge@ssiuk.net
12	**VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT ITALIA s.r.l.**	Via delle Pianazze n. 170 La Spezia Italia	VIKING LIVE-SAVING EQUIPMENT ITALIA s.r.l. Via delle Pianazze n. 170 19136 La Spezia Italia	viking@ticertifica.it

20A02411

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2019.

Approvazione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle richieste, nonchè i casi di revoca e di decadenza, a favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, riguardante misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario, ed in particolare:

il comma 2-*bis* ai sensi del quale sono previsti, in deroga alla legislazione nazionale vigente, interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno a favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, secondo modalità e procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;

il comma 2-*ter* che stanzia 2 milioni di euro per l'anno 2019 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*;

il comma 2-*quater* dove è stabilito che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-*bis* e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza;

Considerato che il regolamento (UE) n. 702/2014, individuato ai sensi del citato art. 7, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 27/2019, quale normativa sugli aiuti di Stato al settore agricolo nell'ambito della quale individuare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti, non prevede interventi compensativi a favore di imprese agricole che hanno subito danni da incendio;

Ritenuto di conseguenza necessario attivare gli aiuti di cui al presente provvedimento nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013, aiuti *de minimis* al settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione delle modalità per la concessione del contributo di cui all'art. 7, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza;

Decreta:

Art. 1.

Modalità per la concessione del contributo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente.

2. Possono presentare domanda di aiuto gli agricoltori attivi di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465, che conducono superfici destinate ad oliveto che risultano danneggiate dall'incendio del 25 settembre 2018 nei territori dei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti in Provincia di Pisa.

3. La domanda di aiuto deve essere presentata alla Regione Toscana entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

4. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e di ammissibilità atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione dell'aiuto.

5. La Regione Toscana approva lo schema di domanda con l'elenco della documentazione da presentare, la lista dei controlli da effettuare e la relativa modalità.

Art. 2.

Disciplina dell'istruttoria delle relative richieste

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 1, per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare, sino al pagamento dell'aiuto, le condizioni di ammissibilità previste dalla legge.

2. I richiedenti, inoltre, non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio incendio per le produzioni oggetto di domanda né aver ottenuto altri indennizzi, anche se non ancora erogati.

3. In fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «*de minimis*», ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Art. 3.

Massimali

1. Il contributo di cui all'art. 7, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 nell'ambito del regime di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso fino ad un massimale di 20.000 euro per azienda, al netto di eventuali aiuti percepiti nell'ambito dello stesso regime nel triennio precedente.

2. Gli aiuti sono concessi nel limite complessivo di spesa per l'anno 2019 di 2 milioni di euro; in caso di insufficienza di risorse per far fronte integralmente alle richieste, il contributo viene proporzionalmente ridotto su ciascuna domanda fino alla riconduzione del fabbisogno nel limite delle disponibilità sopra indicate.

3. L'aiuto massimo per la produzione perduta è pari a 7,5 euro per pianta di olivo adulta danneggiata dal fuoco.

Art. 4.

Casi di revoca e di decadenza

1. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 2, comma 1, porta alla non accettazione della domanda o alla decadenza del beneficio.

2. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, porta all'esclusione o alla decadenza del beneficio per le voci già oggetto di indennizzo.

Il presente provvedimento verrà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2019

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
BELLANOVA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019,
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 1096

20A02409

DECRETO 3 aprile 2020.

Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, e in particolare gli articoli 22 e 23;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto in particolare l'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce un Fondo per la competitività delle filiere, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, recante «Modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di bufala Campana DOP"»;

Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 marzo 2020, n. 899, recante «Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Mozzarella di bufala Campana" registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, limita fortemente le attività produttive e commerciali;

Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19;

Considerato che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) e delle carni ovine finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di mais, di proteine vegetali (legumi e soia), singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;

b) carni ovine IGP: le carni di agnello macellate e certificate IGP secondo i disciplinari delle indicazioni geografiche Abbacchio romano IGP, Agnello del centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP;

c) carni ovine non IGP: le carni di agnello nato, allevato e macellato in Italia e non certificato IGP;

d) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

f) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva mais e/o proteine vegetali (legumi e soia) rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera; l'impresa agricola di allevamento di ovini, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto; l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni ovine che investa in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto; l'impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899;

g) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

h) «legumi»: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il perseguimento delle seguenti finalità:

favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare;

favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere;

valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia);

sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni ovine;

sostenere e valorizzare la filiera del latte bufalino in conseguenza della diffusione del COVID-19.

2. Il presente decreto definisce in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3.

Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo l'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ammontano a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le filiere oggetto di intervento sono: mais, proteine vegetali (legumi e soia), carni ovine e latte bufalino.

3. Il riparto tra le filiere è così quantificato:

a) filiera del mais 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021;

b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia) 4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021;

c) filiera delle carni ovine 3,5 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni per il 2021;

d) filiera del latte bufalino 2 milioni di euro per il 2020.

4. Eventuali somme residue di una delle lettere di cui al comma 3 possono essere utilizzate per soddisfare le richieste eccedenti delle altre lettere, fermi restando i limiti di cui agli articoli successivi. Eventuali somme residue reiscritte in bilancio gli anni successivi possono essere utilizzate per le medesime finalità di cui al presente decreto.

Art. 4.

Criteri e entità dell'aiuto

1. Alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia).

2. Alle imprese agricole di allevamento di ovini è concesso un aiuto fino a 9 euro per ogni capo macellato e certificato IGP e un aiuto fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno precedente a quello della domanda.

3. Alle imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni ovine che investano in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto, anche sottoscrivendo contratti di filiera, è riconosciuto per l'anno 2021 un aiuto pari a 200.000 euro, entro il massimale di spesa pari a 600.000 euro.

4. Alle imprese di trasformazione del latte bufalino di cui all'art. 1, lettera *f)* è riconosciuto un aiuto pari a 10 centesimi di euro per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato ed utilizzato per la produzione di prodotti DOP ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899.

5. L'aiuto di cui al comma 1 spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia) nel limite di 50 ettari.

6. L'aiuto di cui ai commi 1 e 2 è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo. L'aiuto di cui ai commi 3 e 4 è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «*de minimis*».

7. Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, di 9 euro a capo ovino IGP macellato, di 6 euro per ogni capo ovino macellato non IGP e di 10 centesimi a litro di latte di bufala di cui ai commi da 1 a 4, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata o per il numero dei capi ovini IGP e non IGP macellati o per i litri di latte di bufala per i quali è stata presentata domanda di aiuto.

8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3, oltre le risorse relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai soggetti beneficiari e considerate ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla domanda sono accluse:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;

b) per gli aiuti di cui al comma 1 dell'art. 4, copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante:

i. gli identificativi catastali delle particelle coltivate a mais, e proteine vegetali (legumi e soia) e la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti di cui al comma 1 dell'art. 4;

ii. il numero di capi ovini macellati e certificati IGP e/o dei capi ovini nati allevati e macellati in Italia come registrato nella Banca dati nazionale del sistema informativo sanitario del Ministero della salute per l'aiuto di cui al comma 2 dell'art. 4;

iii. il progetto esecutivo degli investimenti di cui al comma 3 dell'art. 4;

iv. il numero di litri di latte di bufala così come risultanti dal sistema di tracciabilità di cui al decreto ministeriale 9 settembre 2014 per gli aiuti di cui al comma 4 dell'art. 4 e la documentazione fiscale relativa all'acquisto del latte per cui si richiede l'aiuto.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*» avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.

2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione, del contratto di filiera, della superficie coltivata a mais, e proteine vegetali, o del numero di capi IGP e non IGP macellati, delle azioni di destagionalizzazione e innovazione di prodotto, dei litri di latte di cui al comma 4 dell'art. 4 e dell'importo dell'aiuto concesso.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualità.

Art. 7.

Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «*de minimis*» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «*de minimis*».

Art. 8.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

2. Gli aiuti concessi in conformità all'art. 4, commi 3 e 4, del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2020,
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 241

20A02407

DECRETO 7 aprile 2020.

Isituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 24 gennaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, notificata con il numero C(2014) 279;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e in particolare l'art. 6-*bis*, recante «Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole»;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 «Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi»;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, concernente «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (di seguito Fondo nazionale per la suinicoltura), per il perseguimento delle seguenti finalità e interventi volti:

a) a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini;

b) a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo;

c) a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore;

d) a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori,

e) a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti,

f) a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

Art. 2.

Risorse disponibili

Ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a cinque milioni di euro complessivi, di cui un milione di euro per l'annualità 2019 e quattro milioni di euro per l'annualità 2020 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Riparto risorse e attività finanziabili

1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura attua le finalità dell'art. 1 del presente decreto.

2. Le risorse disponibili di cui all'art. 2 sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili in coerenza con le finalità di cui all'art. 1:

a) tre milioni di euro nell'anno 2020 per la concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine *Image-meater* e *AutoFOM* previsti dalla «Decisione di esecuzione della commissione del 24 gennaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia», al fine di valorizzare le carni nazionali e garantire una più oggettiva trasparenza nella formazione del valore;

b) 1,5 milioni di euro, di cui un milione nell'anno 2019 e 0,5 milioni nell'anno 2020, per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori, condivise con le Regioni e con il Tavolo di filiera presso il Ministero, funzionali alle attività di investimento del presente decreto e volte alla valorizzazione della filiera suinicola e in particolare delle produzioni di prosciutto DOP;

c) 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 per il sostegno per il rafforzamento della trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, attraverso il potenziamento dell'acquisizione e delle analisi dei dati oggettivi di mercato e dell'aggiornamento dell'equazione di stima, anche con utilizzo di software avanzati e accordi con università e centri di ricerca.

3. In coerenza con quanto disposto dall'art. 6-*bis*, comma 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, le attività di cui alle lettere b e c del comma 2 del presente articolo sono attuate da «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

Art. 4.

Contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, sono destinate a favore delle imprese di macellazione che abbiano sottoscritto o sottoscrivano entro la data di presentazione della domanda, contratti di filiera con allevatori nel settore suinicolo.

2. Per contratto di filiera ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende un contratto di durata almeno triennale, rispondente alle caratteristiche minime vincolanti fissate dalla circolare di cui al comma 5 del presente articolo, tra i soggetti della filiera suinicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra gli allevatori e le imprese di macellazione, la tutela del reddito degli allevatori, il miglioramento della qualità e la migliore remunerazione del prodotto, che preveda l'utilizzo obbligatorio delle macchine *Image-Meater* o *AutoFOM* per la valutazione delle carcasse.

3. L'aiuto è concesso nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

4. L'aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero), dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

5. Le imprese presentano domanda di aiuto per il sostegno di cui al presente articolo al Ministero nelle modalità e nei tempi stabiliti in apposita circolare ministeriale, sentite le regioni e il Tavolo di filiera suinicola presso il Ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

6. Alla domanda sono accluse in ogni caso:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;

b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera riguardi cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, esso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di fornitura che riguarda la singola impresa d'allevamento socia così come regolato dalla circolare di cui al comma 5.

7. Le domande sono istruite dal Ministero, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*». Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Il Ministero provvederà, altresì, alla registrazione della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

8. Il Ministero verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto che abbia presentato domanda ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al beneficiario il riconoscimento dell'aiuto, l'importo effettivamente spettante e provvede alla liquidazione dello stesso.

10. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Ministero provvede a comunicare al beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

11. Le eventuali economie di spesa delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* sono destinate alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)* nel limite massimo di un milione di euro.

Art. 5.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità all'art. 4 del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
BELLANOVA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 205

20A02408

DECRETO 28 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai Consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è stato

attribuito per un triennio al Consorzio formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con pec del 26 marzo 2020 (prot. mipaaf n. 18232) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IFCQ in data 9 aprile 2020 (prot. Mipaaf n. 20193), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 18 marzo 2011 al Consorzio formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse con sede legale in Bolzano - via Innsbruck n. 43 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 marzo 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02406

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 31 marzo 2020.

Autorizzazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione a bandire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 6 in materia di «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale» e l'art. 6-*ter* del medesimo decreto legislativo rubricato «Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale»;

Visto l'art. 28 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l) m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2018 con cui sono definite le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, che definisce l'ambito di applicazione della disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 secondo cui l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'art. 3, comma 1;

Visto, l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione nonché, con il medesimo decreto, disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'altro, possono procedere, a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Vista la nota prot. n. 72007 del 18 novembre 2019, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di comunicare il numero dei posti di dirigente da destinare al reclutamento mediante procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno comunicato i posti da ricoprire mediante corso-concorso per i quali devono intendersi congelate le risorse finanziarie finalizzate alle relative assunzioni;

Considerato che l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del concorso sarà adottata, prima dell'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, con successivo decreto secondo le modalità indicate dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, previa verifica delle facoltà di assunzione dichiarate da ciascuna amministrazione;

Ritenuto di autorizzare l'avvio di procedure concorsuali per posti di qualifica dirigenziale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di fabbisogno del personale e limitazioni delle assunzioni e compatibilmente con le risorse finanziarie destinate per l'avvio del suindicato corso-concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con cui l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con cui all'on. dott.ssa Fabiana Dadone è conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Fabiana Dadone;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, ad indire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 728

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE VIII CORSO-CONCORSO SNA	
Amministrazione	**Posti disponibili**
Consiglio di Stato	3
Presidenza del Consiglio dei ministri	18
Ministero dell’interno	21
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	3
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria	3
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	12
Ministero della difesa	13
Ministero dell’economia e delle finanze	15
Ministero dello sviluppo economico	17
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare	10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	12
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE VIII CORSO-CONCORSO SNA	
Amministrazione	**Posti disponibili**
Ministero dell’istruzione Ministero dell’università e della ricerca	18
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	20
Ministero della salute	2
Agenzia delle dogane e dei monopoli	10
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA-ICE)	6
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA	2
Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)	1
Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)	6
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	9
Ispettorato nazionale del lavoro (INL)	5
Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	1
TOTALE POSTI DA BANDIRE	210

20A02405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 aprile 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Deferasirox Mylan», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 42/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2019 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6 - 8 novembre 2019;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 23 aprile 2020 (protocollo MGR/0045901/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Deferasirox Mylan» (deferasirox);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DEFERASIROX MYLAN,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 aprile 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione.

DEFERASIROX MYLAN.

Codice ATC - Principio attivo: V03AC03 - deferasirox.

Titolare: MYLAN S.a.s.

Cod. procedura EMEA/H/C/005014.

GUUE 30 ottobre 2019.

Indicazioni terapeutiche.

«Deferasirox Mylan» è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 mL/kg/mese di globuli rossi concentrati), in pazienti con beta talassemia major di età pari o superiore a sei anni.

«Deferasirox Mylan» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata, nei seguenti gruppi di pazienti:

in pazienti pediatrici, di età compresa tra due e cinque anni, con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 mL/kg/mese di globuli rossi concentrati);

in pazienti adulti e pediatrici, di età pari o superiore a due anni, con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (<7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati);

in pazienti adulti e pediatrici, di età pari o superiore a due anni, con altre anemie.

«Deferasirox Mylan» è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata in pazienti, di età pari e superiore a dieci anni, con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti.

Modo di somministrazione.

Tutti i riferimenti alla formulazione in compresse dispersibili nell'RCP si riferiscono alle compresse dispersibili del medicinale di riferimento.

Il trattamento con «Deferasirox Mylan» deve essere iniziato e mantenuto da medici esperti nel trattamento del sovraccarico cronico di ferro.

Per uso orale.

Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere con un pò di acqua. Per i pazienti che non riescono a ingerire le compresse intere, le compresse rivestite con film possono essere frantumate e somministrate spargendo la dose completa su cibo morbido, ad esempio yogurt o passata di mela (purea di mela). La dose deve essere consumata immediatamente e completamente, e non conservata per un utilizzo futuro.

Le compresse rivestite con film devono essere assunte una volta al giorno, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, e possono essere assunte a stomaco vuoto o con un pasto leggero (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1386/001 - A.I.C. n. 048252011 /E In base 32: 1G0K3C - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 compresse;

EU/1/19/1386/002 - A.I.C. n. 048252023 /E In base 32: 1G0K3R - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 × 1 compresse (monodose);

EU/1/19/1386/003 - A.I.C. n. 048252035 /E In base 32: 1G0K43 - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 90 compresse;

EU/1/19/1386/004 - A.I.C. n. 048252047 /E In base 32: 1G0K4H - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse;

EU/1/19/1386/005 - A.I.C. n. 048252050 /E In base 32: 1G0K4L - 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 300 compresse;

EU/1/19/1386/006 - A.I.C. n. 048252062 /E In base 32: 1G0K4Y - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 compresse;

EU/1/19/1386/007 - A.I.C. n. 048252074 /E In base 32: 1G0K5B - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 × 1 compresse (monodose);

EU/1/19/1386/008 - A.I.C. n. 048252086 /E In base 32: 1G0K5Q - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 90 compresse;

EU/1/19/1386/009 - A.I.C. n. 048252098 /E In base 32: 1G0K62 - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse;

EU/1/19/1386/010 - A.I.C. n. 048252100 /E In base 32: 1G0K64 - 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 300 compresse;

EU/1/19/1386/011 - A.I.C. n. 048252112 /E In base 32: 1G0K6J - 360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 compresse;

EU/1/19/1386/012 - A.I.C. n. 048252124 /E In base 32: 1G0K6W - 360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 30 × 1 compresse (monodose);

EU/1/19/1386/013 - A.I.C. n. 048252136 /E In base 32: 1G0K78 - 360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 90 compresse;

EU/1/19/1386/014 - A.I.C. n. 048252148 /E In base 32: 1G0K7N - 360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alluminio) - 300 compresse;

EU/1/19/1386/015 - A.I.C. n. 048252151 /E In base 32: 1G0K7R - 360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse;

EU/1/19/1386/016 - A.I.C. n. 048252163 /E In base 32: 1G0K83 - 360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 300 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di «Deferasirox Mylan» in ogni Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, incluse le comunicazioni ai media, le modalità di distribuzione, e ogni altro aspetto del programma.

Il programma educazionale ha lo scopo di informare gli operatori sanitari e i pazienti al fine di minimizzare i rischi di:

mancato rispetto della posologia e del monitoraggio biologico;

errori terapeutici dovuti al passaggio tra le formulazioni disponibili in commercio da parte di diversi titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio (compresse dispersibili e compresse rivestite con film o granulato).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, al lancio, in ogni Stato membro dove «Deferasirox Mylan» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti che sono potenziali prescrittori, dispensatori e utilizzatori di «Deferasirox Mylan» siano dotati del seguente pacchetto educazionale:

materiale educazionale per il medico;

pacchetto informativo per il paziente.

Dopo il lancio devono essere effettuate ulteriori distribuzioni periodiche, in particolare dopo modifiche sostanziali delle informazioni di sicurezza del prodotto che giustifichino aggiornamenti del materiale educazionale.

Il materiale educazionale per il medico deve comprendere:

il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

la guida per gli operatori sanitari.

La guida per gli operatori sanitari deve comprendere i seguenti elementi chiave:

descrizione delle formulazioni disponibili di deferasirox in commercio (es., compresse dispersibili, compresse rivestite con film e granulato)

diverso regime posologico;

diverse condizioni di somministrazione;

tabella di conversione delle dosi quando si cambia da una formulazione all'altra;

le dosi raccomandate e le regole per l'inizio del trattamento - La necessità di monitorare la ferritina sierica mensilmente;

la necessità di monitorare la creatinina sierica;

che in alcuni pazienti deferasirox causa aumenti della creatinina sierica

la necessità di monitorare la creatinina sierica:

due volte prima di iniziare il trattamento;

ogni settimana durante il primo mese dopo l'inizio del trattamento e dopo la modifica della terapia;

successivamente una volta al mese;

la necessità di ridurre di 10 mg/kg la dose se l'aumento della creatinina sierica:

adulti: >33% al di sopra del basale e clearance della creatinina < del limite inferiore dell'intervallo di normalità (LLN) (90 ml/min);

pazienti pediatrici: sia > del limite superiore dell'intervallo di normalità (ULN) sia la clearance della creatinina scende < LLN in due visite consecutive;

la necessità di interrompere il trattamento dopo una riduzione della dose se l'aumento della creatinina sierica:

adulti e pazienti pediatrici: rimane >33% al di sopra del basale o la clearance della creatinina < LLN (90 ml/min).

la necessità di considerare una biopsia renale:

quando la creatinina sierica è elevata e se sono state notate altre anomalie (come proteinuria, evidenze della sindrome di Fanconi).

l'importanza di misurare la clearance della creatinina;

breve panoramica dei metodi utilizzati per la misurazione della clearance della creatinina;

che un aumento delle transaminasi sieriche può insorgere in pazienti trattati con «Deferasirox Mylan»:

la necessità di esami per la funzione epatica prima della prescrizione, quindi mensilmente o più frequentemente, se indicato clinicamente;

non prescrivere a pazienti con grave malattia epatica preesistente;

la necessità di interrompere il trattamento se si è osservato un aumento persistente e progressive degli enzimi epatici.

la necessità di esami uditivi ed oftalmici ogni anno;

la necessità di una tabella di riferimento che evidenzia i valori della creatinina sierica, della clearance della creatinina, della proteinuria, degli enzimi epatici, della ferritina prima dell'inizio del trattamento, come:

Prima dell'inizio del trattamento	
Creatinina sierica Giorno - X	Valore 1
Creatinina sierica Giorno - Y	Valore 2

X e Y sono i giorni (da determinare) di quando devono essere effettuate le determinazioni prima dell'inizio della terapia.

un'avvertenza sul rischio di un eccesso di chelazione e sulla necessità di un controllo rigoroso dei livelli di ferritina sierica e della funzione renale ed epatica;

le regole per l'aggiustamento e l'interruzione della dose di trattamento quando viene raggiunta la concentrazione di ferritina sierica +/- ferro epatico desiderata;

raccomandazioni per il trattamento delle sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti (NTDT):

informazione che un solo ciclo di trattamento è proposto per i pazienti con NTDT;

un'avvertenza sulla necessità di un controllo più rigoroso della concentrazione del ferro epatico e della ferritina sierica nella popolazione pediatrica;

un'avvertenza sulle conseguenze di sicurezza attualmente non note di un trattamento a lungo termine nella popolazione pediatrica.

Il pacchetto informativo per il paziente deve contenere:

il foglio illustrativo per il paziente;

la guida per il paziente.

La guida per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave:

informazione sulla necessità di effettuare controlli regolari, e quando devono essere effettuati, della creatinina sierica, clearance della creatinina, della proteinuria, degli enzimi epatici, della ferritina;

informazione che nel caso intervengano anomalie renali significative potrebbe essere considerata la biopsia renale;

disponibilità di diverse formulazioni orali (es. , compresse dispersibili, compresse rivestite con film e granulato) e le principali differenze associate a queste formulazioni (come diverso regime posologico, diverse condizioni di somministrazione in particolare con il cibo).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL).

20A02410

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Aurobindo Italia».

Con la determina n. aRM - 76/2020 - 3199 del 27 aprile 2020, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AMLODIPINA AUROBINDO ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037968017 - descrizione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 037968029 - descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 037968031 - descrizione: «5 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 037968043 - descrizione: «5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 037968056 - descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 037968068 - descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 037968070 - descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 037968082 - descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02448

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Fiume Santo S.p.a., sita nei Comuni di Sassari e Porto Torres.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000085 del 22 aprile 2020, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 207 del 26 aprile 2010, alla centrale termoelettrica della società Fiume Santo S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 13243051003, con sede legale in località Cabu Aspru - Sassari, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Fiume Santo S.p.a., sita nei Comuni di Sassari e Porto Torres, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la *ex* Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

20A02447

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) nella seduta del 28 febbraio - 1° marzo 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005257/ING-L-180 del 27 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA nella seduta del 28 febbraio - 1° marzo 2019, concernente modifiche al Regolamento riscatti e ricongiunzioni.

20A02445

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2020.

Con decreto n. 4278 del 23 marzo 2020 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari è approvato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2020.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

20A02446

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 marzo 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.». (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 113 del 4 maggio 2020).

La data di emanazione del decreto citato in epigrafe, riportata nel frontespizio, nel sommario, alla pag. 1 ed in calce al decreto medesimo alla pag. 11 del sopra indicato Supplemento ordinario, nonché nel sommario della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 113 del 4 maggio 2020, deve intendersi: «*10 marzo 2020*».

20A02507

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-114) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.